



n | o | t | i | z | i | a | r | i | o

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

WWW.PERITIINDUSTRIALI.COMO.IT



La mediazione obbligatoria: una nuova sfida



**Esame
di Stato per
l'abilitazione
alla libera
professione**



**Il “retributivo”
va in pensione**

**La
semplificazione
nella
prevenzione
incendi**





Editoriale

3

5

L'obbligo di trascrizione
nei trasferimenti dei diritti
nei registri immobiliari

11

Il "retributivo"
va in pensione

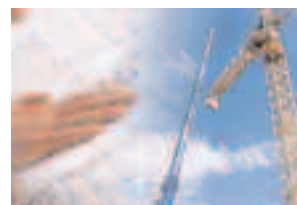


>>>> 13

Verso la riforma
delle Professioni

Le nuove regole
sull'attività edilizia

18



>>>>

22

>>>>

Esame di Stato
per l'abilitazione
alla libera
professione



27

Il Gruppo Giovani
Insieme per affrontare
il mondo del lavoro

24

La semplificazione
nella prevenzione
incendi

>>>>

29

Sicurezza
nei luoghi
di lavoro:
le F.A.Q.



32

Il praticantato
e l'inizio
della professione

35

Il pericolo si nasconde
negli impianti elettrici

39

Notizie dal Collegio

**COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO**

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88
e-mail: collegioperiticom@tin.it
e-mail: collegiodicomo@pec.cnpi.it
www.peritiindustriali.como.it

Orari della Segreteria del Collegio:
lunedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00
martedì 8.30-12.30
mercoledì 8.30 / 18.00
giovedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00

**NOTIZIARIO DEL COLLEGIO
DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO
Anno 17 N° 2 Dicembre 2011**

- Direttore Responsabile:
per. ind. Paolo Bernasconi
- Editore:
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Como
- Consulenza editoriale e grafica
e stampa a cura di:
Elpo Edizioni - Como
www.elpoedizioni.com
- Autorizzazione Tribunale di Como
n. 5/95 del 22/3/1995



di Paolo Bernasconi,
Presidente del Collegio
dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como

La mediazione obbligatoria: una nuova sfida

“

Il dialogo e la capacità di ascoltare potrebbero portare a superare incomprensioni e atteggiamenti rivendicativi ingiustificati. I vantaggi: la riservatezza e la fine di processi che vanno avanti per anni con danni economici emotivi e di immagine per i soggetti coinvolti e per gli stessi cittadini. ●

La mediazione obbligatoria prevista dal decreto L.vo 28/2010 e i suoi successi provvedimenti applicativi interessa tutti i cittadini citati in giudizio in sede civile, chiamati dagli organismi di mediazione a ricercare un accordo per la composizione della controversia.

Il dialogo e la capacità di ascoltare potrebbero portare a superare incomprensioni e atteggiamenti rivendicativi ingiustificati, con i vantaggi di riservatezza e la fine di processi che vanno avanti per anni con danni economici emotivi e di immagine per i soggetti coinvolti e per gli stessi cittadini.

La mediazione è un'attività in cui due o più soggetti affidano volontariamente ad un terzo indipendente il compito di facilitare la ricerca di una soluzione al proprio conflitto in un ambiente confidenziale, riservato e in assoluta libertà.

La mediazione si scosta dallo schema ragione/torto proprio del processo, che culmina con una decisione autoritaria proveniente da un terzo, bensì è il luogo che favorisce l'am-

pliamento della comunicazione tra le parti. Il mediatore aiuta le parti, ascoltandole ed individuando gli interessi specifici, i bisogni e le motivazioni, affinché emergano le condizioni e le possibilità per trovare una soluzione alla controversia, spostando l'attenzione al futuro e all'elaborazione di una soluzione costruttiva. Poiché in una situazione di conflitto non c'è comunicazione e neutralità tra le parti, il terzo mediatore costituisce l'elemento equilibratore che deve essere di fiducia di tutte.

L'organismo di conciliazione deve garantire la professionalità dei mediatori e l'aggiornamento nella loro formazione, indipendentemente dalla professione che essi svolgono, dovendosi trattare di soggetti con competenze professionali trasversali che coinvolgono anche capacità di negoziazione e comunicazione oltre alle conoscenze tecniche, economiche o giuridiche.

Per gli ordini e collegi professionali in particolare è una possibilità ulteriore di ribadire il ruolo sociale che rivestono; collegi e ordini professionali



Editoriale

sono istituzioni a tutela dei cittadini, custodi della deontologia e garanti della qualità delle prestazioni e non corporazioni, che limitano la liberalizzazione dei servizi.

Il nostro Collegio ha volutamente raccolto la sfida della mediazione.

La chiamo sfida perché riteniamo che al mediatore, terzo soggetto assolutamente indipendente, spetta il non semplice compito di facilitare la ricerca di una soluzione ad una controversia nata tra due o più soggetti. È con l'obiettivo di un cambio culturale importante, al quale come consiglio direttivo crediamo molto, che abbiamo già attivato nell'anno in corso tre corsi per mediatori e formato circa 80 soggetti.

Con la prospettiva di essere un punto di riferimento sul territorio abbiamo ottenuto recentemente l'accreditamento dal ministero della giustizia dell'organismo di mediazione ed abbiamo attivato tutte le procedure affinché l'organismo possa avviare la propria attività sin dal prossimo anno. Invito gli iscritti a farsi parte attiva nella divulgazione dell'iniziativa e ad inserire nei contratti d'appalto che ci vedranno progettisti e direttori lavori, all'art. della risoluzione delle controversie, la clausola della mediazione presso il nostro organismo del quale nelle prime settimane del nuovo anno daremo precise informazioni sulla sua inaugurazione e attivazione (info www.peritiindustrialicomo.com).

“

Al mediatore, terzo soggetto assolutamente indipendente, spetta il compito di facilitare la ricerca di una soluzione ad una controversia nata tra due o più soggetti. ●





A cura del Dott. Piercarlo Colnaghi, Notaio in Cantù

L'obbligo di trascrizione nei trasferimenti dei diritti nei registri immobiliari

Legislazione

L'articolo 5 comma III del decreto legge 70/2011 cd decreto sviluppo del 13 maggio 2011, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 ha inserito nell'articolo 2643, I comma del codice civile il numero 2 bis, che prevede la trascrizione dei "contratti che trasferiscono, costituiscono e modificano i diritti edificatori comunque denominati, previste da normative statali, regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale". Questa norma, frutto della novellazione del codice civile, è un'espressione

della progressiva involuzione della tecnica legislativa. Di fronte alle problematiche sorte nella dottrina, il legislatore ha pensato bene di tamponare in qualche modo la situazione, prevedendo una norma e collocandola nel libro sesto sulla tutela dei diritti, titolo I (la trascrizione). L'interpretazione di una norma è determinata dal collocamento sistematico della stessa nell'ambito normativo, ma il confondere norme di natura sostanziale con norme in tema di pubblicità non è di grande aiuto ad individuare l'ambito



applicativo della norma stessa. La disposizione in questione costituisce un frammento di disciplina, in quanto stabilendo la possibilità di trascrizione, ha previsto nuovi diritti, senza definirli in maniera sistematica, denominandoli "edificatori".

In buona sostanza il legislatore ha sancito che determinati fatti, intesi in senso ampio, che incidendo su interessi giuridicamente rilevanti producono una trasformazione giuridica devono essere trascritti per essere opponibili ai terzi. Tuttavia nulla ci dice la legge rispetto all'oggetto di queste trasformazioni giuridiche, che si limita a definire diritti edificatori. L'aver previsto espressamente la trascrizione non ha risolto la questione inerente la natura ed il trattamento giuridico dei diritti edificatori. In primo luogo la trascrizione non può attribuire efficacia reale a situazioni che non lo sono e d'altra parte il nostro sistema di trascrizione immobiliare prevede fattispecie sicuramente di carattere obbligatorio suscettibili di trascrizione, come lo sono la locazione ultranovenale ed il contratto d'anticresi.

Natura dei diritti edificatori

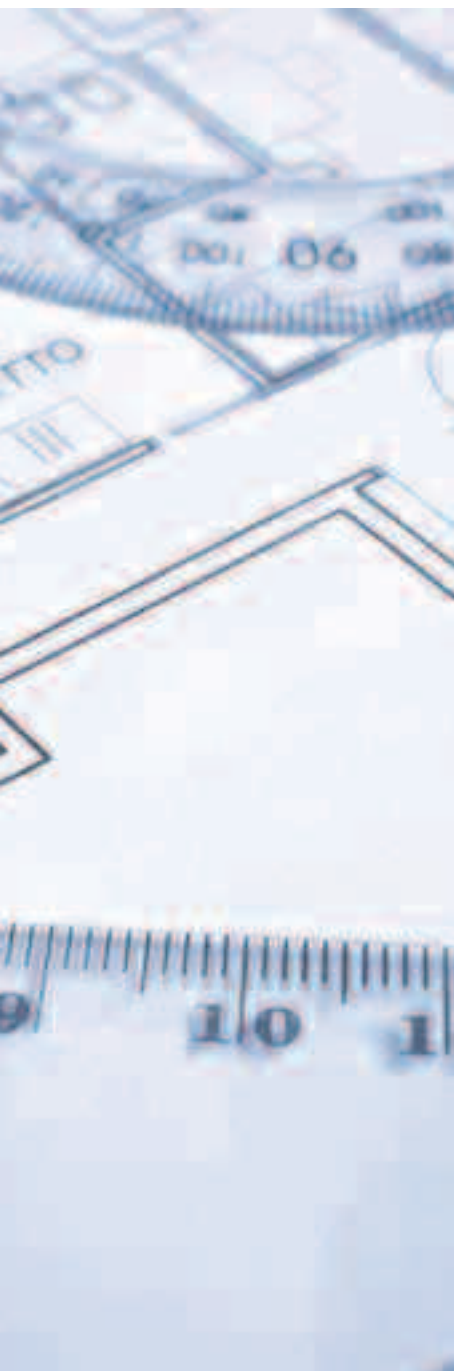
I diritti edificatori attribuiti ad un soggetto in seguito a perequazione, incentivazione o compensazione della cessione di aree al Comune, rimangono svincolati dalla possidenza di un fondo al quale collegarli e mancano di una effettiva inerenza ad un fondo dominante o servente; con ogni conseguente problematica anche sotto l'aspetto pubblicitario. In concreto, al momento dell'attribuzione della volumetria il beneficiario dei diritti edificatori potrebbe infatti anche non essere proprietario di altro suolo su cui sfruttare la volumetria attribuitagli, avendo

già ceduto al Comune l'area di sua proprietà e dovendosi pertanto limitare a mantenere i diritti edificatori in vista di un acquisto futuro. L'assenza di collegamento immediato tra diritti edificatori ed immobili, oltre alla espressa previsione della loro libera trasferibilità e commercializzazione, ha portato a constatare la nascita di nuovi fenomeni giuridici, difficilmente riconducibili al conosciuto fenomeno della cessione di cubatura. Sulla natura dei diritti edificatori sono state elaborate diverse teorie che hanno definito di volta in volta tali diritti: diritti di credito, interessi legittimi, beni giuridici autonomi.

Sembra preferibile la tesi che assimila il diritto edificatorio ad un diritto reale atipico, in relazione ai caratteri propri del diritto e superando il principio del numero chiuso dei diritti reali, con la considerazione che il principio suddetto è rivolto ai privati ed è limitato nell'ambito delle convenzioni tra gli stessi. Tale principio non opera invece nei confronti del legislatore al quale deve essere riconosciuta la possibilità di creare nuove tipologie di diritti.

Cosa che è stata fatta dal legislatore con il decreto sullo sviluppo n. 70/2011: il diritto edificatorio è diventato un diritto reale nominato, in quanto espressamente contemplato da una norma di legge. Il legislatore con la disposizione di cui al n. 2 bis dell'articolo 2643 del codice civile ha ritenuto che l'esigenza di tipicità possa essere soddisfatta solo quando una norma giuridica di rango legislativo (statale o regionale) o regolamentare (strumento urbanistico territoriale) contempli il diritto edificatorio, consentendo in tal modo di staccare dal fondo asservito quella particolare utilità consistente nella possibilità edificatoria per attribuirla ad un soggetto diverso dal proprietario del fondo.





In altre parole il diritto edificatorio attribuisce al titolare una situazione soggettiva (utilità positiva) caratterizzata dall'immediatezza, nel senso che il titolare può esercitare il diritto senza bisogno dell'intervento del proprietario del fondo servente, ed absolutezza, quale tutela erga omnes tramite il diritto di seguito.

Si tratta di un vero e proprio diritto di godimento a metà strada tra la proprietà ed il diritto di superficie.

Il titolare del diritto edificatorio ha alcune facoltà assimilabili a quelle del proprietario, ma non ha il terreno, che nel diritto edificatorio rileva solo per la nascita (decollo) e la spendita (atterraggio) del diritto stesso. Rispetto al diritto di superficie inteso come diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra del suolo, il diritto edificatorio ha solo l'aspetto relativo al fare ma non a quello del mantenere, che è legato alla titolarità di un terreno sul quale il diritto può atterrare.

Diritti perequativi, compensativi ed incentivanti

Per comprendere le vicende costitutive, modificative e traslative dei diritti edificatori, è necessario distinguere le diverse categorie di diritti edificatori: perequativi, compensativi e incentivanti.

La distinzione deve essere esaminata sulla base delle disposizioni contenute dalla leggi regionali lombarde, che ci interessano da vicino ed in particolare dell'articolo 11 della legge n. 12/2005.

Secondo una precisa scelta legislativa queste disposizioni sono state concepite quali norme a maglie larghe, tali da consentire ad ogni Comune di muoversi con autonomia nella specificazione e nell'adeguamento di ciascuna realtà territoriale dei modelli tracciati dalla legge regionale lombarda.

Quest'ultima prevede due diversi sistemi di cessione delle aree al Comune in corrispettivo di diritti edificatori, che potremmo definire la **cessione perequativa** e la **cessione compensativa**.

La cessione perequativa è prevista dall'articolo 11 comma 1 e 2 della L.R. n. 12/2005 ed è alternativa all'espropriazione, perché **non prevede l'apposizione di un vincolo preespropriativo** sulle aree destinate ai servizi pubblici ma prevede che tutti i proprietari, sia quelli che possono edificare sulle loro aree sia quelli i cui immobili dovranno realizzare la città pubblica, partecipino alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche attraverso **l'equa e uniforme distribuzione di diritti edificatori** indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei **relativi obblighi nei confronti del Comune**.

La cessione compensativa invece si caratterizza per l'individuazione da parte del pianificatore di aree destinate alla costruzione della città pubblica rispetto alle quali l'amministrazione non può rinunciare a priori al vincolo ed alla facoltà imperativa ed unilaterale dell'acquisizione coattiva delle aree. In queste aree **il Comune appone il vincolo espropriativo** ed entro il termine di cinque 5 anni deve far ricorso all'espropriazione con la possibilità di ristorare il proprietario mediante l'attribuzione di crediti compensativi od aree in permuta in luogo dell'indenizzo pecuniario.

La cessione perequativa si caratterizza per il fatto che il terreno che sarà oggetto di trasferimento in favore dell'amministrazione sviluppa volumetria propria (espressa appunto dall'indice di edificabilità territoriale che gli viene attribuito), che, però, può essere realizzata solo sulle aree su cui deve con-



I diritti edificatori attribuiti ad un soggetto in seguito a perequazione, incentivazione o compensazione della cessione di aree al Comune, rimangono svincolati dalla possidenza di un fondo al quale collegarli e mancano di una effettiva inerenza ad un fondo dominante o servente ●

centrarsi l'edificabilità (aree alle quali è attribuito un indice urbanistico adeguato a ricevere anche la cubatura proveniente dai terreni oggetto di cessione). La cessione compensativa, invece, prevede la corresponsione di un corrispettivo (per la cessione) in volumetria (diritto edificatorio) o in aree in permuta (anziché in denaro, come avverrebbe tanto nel caso in cui l'area fosse acquisita bonariamente quanto nel caso venisse espropriata).

I **diritti incentivanti** consistono nell'attribuzione da parte dell'Amministrazione Comunale di diritti edificatori in aggiunta a quelli riconosciuti in via ordinaria dal Piano a favore dei soggetti, meritevoli che abbiano posto in essere condotte facilitanti il raggiungimento di interessi pubblici. Gli interventi di riqualificazione urbana diretti a realizzare attrezzature e servizi in aggiunta a quanto necessario per soddisfare gli standard o migliorare la qualità ambientale determinano un premio da parte della pubblica amministrazione, consistente nell'attribuzione di un bonus di diritti edificatori in aggiunta a quelli già spettanti all'area (art.11, V comma L.R. n. 12/2005).

Nascita, circolazione e pubblicità dei diritti edificatori

La costituzione dei diritti edificatori incentivanti dovrà risultare da apposito atto, che rivestirà la forma di una vera e propria convenzione urbanistica, ove a fronte dell'attribuzione di diritti edificatori incentivanti (in funzione premiale) il soggetto attuatore si impegnerà a sostenere gli interventi di riqualificazione urbanistica diretti a realizzare miglioramenti della qualità urbana, paesaggistica, architettonica ed ambientale. È una convenzione che dovrà essere trascritta nei registri immobiliari e che

può in qualche modo essere assimilata a quella prevista dall'articolo 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457 per l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa privata. I diritti edificatori compensativi sono attribuiti alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale a compensazione della loro cessione gratuita al Comune (art. 11, terzo comma L.R. n. 12/2005).

È vero che in questo caso assistiamo ad un trasferimento immobiliare, tuttavia l'acquisizione dell'immobile a titolo gratuito da parte del Comune non avviene al solo scopo di incrementare il proprio patrimonio ma è diretta a perseguire scopi di natura urbanistica, che giustificano come corrispettivo l'attribuzione al cedente dei diritti edificatori.

È da ritenersi possibile quindi far rientrare questo trasferimento immobiliare nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, trascrivendo a favore del Comune ed a carico del soggetto cedente l'acquisizione del terreno in proprietà ed a carico del Comune ed a favore del cedente il terreno l'attribuzione dei diritti edificatori, disciplinando nel contenuto della convenzione gli aspetti degli interventi edilizi e le modalità di utilizzo dei diritti edificatori. Si dovrà cercare di incardinare il trasferimento immobiliare e l'attribuzione dei diritti edificatori compensativi all'interno di un accordo tra privato e Pubblica Amministrazione diretto a disciplinare globalmente la fattispecie, in modo da assoggettare tale accordo al trattamento fiscale delle convenzioni urbanistiche, previsto dal combinato disposto dell'articolo 20 legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell'articolo 32 dpr. 29 settembre 1973 n. 601 (imposta di registro fissa ed esenzione delle imposte di trascrizione e catastale).



Il IV comma dell'articolo 11 della legge regionale lombarda n. 12/2005 stabilisce che i diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e compensazione sono commerciabili” ●

Diverso è il caso dei **diritti edificatori perequativi** che differenza dei diritti edificatori compensativi non vengono attribuiti dal Comune contestualmente alla cessione gratuita delle aree assoggettate al vincolo espropriativo. I diritti edificatori perequativi sono espressione della tecnica di pianificazione urbanistica perequativa diretta” a ripartire tra tutti i proprietari degli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di un identico di edificabilità territoriale” (articolo 11 della legge regionale n. 12/2005). Quindi, i diritti edificatori perequativi nascono per effetto di un piano attuativo o di un piano generale; più precisamente i diritti perequativi sono attribuiti ai proprietari delle aree in seguito all’approvazione del documento di piano, che, non essendo abilitato a conformare direttamente i suoli, ha una funzione di regolatore dei diritti edificatori virtuali, che scaturiscono dalla perequazione. È in sede del piano dei servizi, approvato contestualmente al documento di piano, nonché al piano delle regole, che, stabilendo previsioni immediatamente vincolanti concernenti le aree necessarie per la realizzazione degli interventi pubblici, i diritti edificatori diventano attuali.

Infatti l’articolo 11, 2 comma della legge regionale n. 12/2005 prevede che: “nel piano delle regole è inoltre regolamentata la cessione gratuita al Comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da effettuarsi all’atto dell’utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinato in applicazione di detto criterio perequativo”.

Si torna quindi all’ipotesi di trasferi-

mento immobiliare di aree a favore del Comune da ricondurre nell’ambito delle convenzioni urbanistiche. I diritti edificatori perequativi, che, a differenza di quelli compensativi, sono attribuiti direttamente al proprietario delle aree, diventano attuali e si possono quindi utilizzare solo in seguito alla cessione delle aree; anche in questo caso si renderà necessario stipulare un atto di trasferimento delle aree al Comune, che a sua volta in tale sede riconoscerà la possibilità di utilizzo dei diritti edificatori, che da virtuali diventeranno così reali.

Valgono le stesse considerazioni e modalità operative viste per i diritti compensativi e quindi trascrizione della convenzione a carico del privato ed a favore del Comune relativamente al trasferimento dell’area e trascrizione a favore del privato ed a carico del Comune per i diritti edificatori.

Ulteriori problematiche sorgono per la circolazione dei diritti edilizi “in volo”, vale a dire una volta venuti ad esistenza e riconosciuti al titolare, quest’ultimo potrà cederli a terzi.

Il IV comma dell’articolo 11 della legge regionale lombarda n. 12/2005 stabilisce che i diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e compensazione sono commerciabili”. Questo significa che i diritti edificatori, ad eccezione di quelli incentivanti che devono necessariamente essere spesi dal titolare dell’immobile che li ha generati, possono circolare liberamente.

La cessione potrà riguardare i soli diritti edificatori in questo caso il cessionario potrà utilizzare il diritto edificatorio solo in quanto proprietario o titolare di un diritto reale di un’area classificata dagli strumenti urbanistici comunale idonea a permettere l’atterraggio dei diritti edificatori. Qualora non fosse proprietario dell’area può mantenere i



Le perplessità che possono sorgere dall'indicare in trascrizione gli estremi catastali di un terreno che non è più di titolarità del cedente sono superabili dalla considerazione che il nostro sistema ipotecario è basato sulle persone e non sui beni●

diritti in attesa di acquistare il terreno o a sua volta potrà cederli a terzi monetizzando il valore dei diritti edificatori. L'atto di cessione dei diritti edificatori in volo, a differenza dell'atto di costituzione dei diritti, non richiederà la partecipazione del Comune. Nel contratto di trasferimento i diritti edificatori dovranno essere identificati con i dati catastali del terreno da cui originano, con l'indicazione della misura del diritto in termini di capacità volumetrica e degli ambiti in cui può essere consumato ed eventuali termini di prescrizione del diritto. Naturalmente anche detto trasferimento dovrà essere trascritto nei registri immobiliari; ma come si trascrive? Diverse sono le tesi al proposito, tutte concordi nel ritenere che gli immobili da indicare in atto e nella nota sono sempre quelli di partenza, vale a dire quelli che hanno dato origine ai diritti edificatori.

Le perplessità che possono sorgere dall'indicare in trascrizione gli estremi catastali di un terreno che non è più di titolarità del cedente sono superabili dalla considerazione che il nostro sistema ipotecario è basato sulle persone e non sui beni.

Come dicevo varie sono le tesi al proposito:

- a) chi considera il diritto edificatorio un bene autonomo nella nota ritiene di indicare come diritto il diritto di proprietà, indicando nel quadro D la misura del diritto;
- b) chi considera il diritto edificatorio come diritto reale atipico propone di indicare nella nota come diritto il diritto di superficie o il diritto di ser-

vitù, avendo cura di spiegare nel quadro D la misura del diritto edificatorio;

- c) sembra preferibile la tesi di chi, aderendo all'idea del diritto edificatorio come nuovo diritto reale nominato ex art. 2643 bis, indichi il codice residuale 100 per la convenzione ed in mancanza di uno specifico codice individuante il nuovo diritto reale non indicare nulla per non incorrere in una pubblicità ingannevole per il lettore, che avrà l'onere di leggere il quadro D per capire la natura e la misura del diritto trasferito.

Mi sembra ormai assodato che prevalendo la tesi che classifica il diritto edificatorio come diritto reale il relativo trasferimento vada assoggettato alle imposte di registro dell'8% ed all'imposta di trascrizione del 2%, mentre se il cedente è soggetto IVA la cessione sarà assoggettata ad IVA con l'aliquota ordinaria.

Infine nel caso dell'atterraggio dei diritti edificatori, vale a dire la loro spendita, potrebbe essere opportuna, ed alcune disposizioni di piano lo prevedono, la stipula di un atto d'obbligo o di asservimento, che pubblicizzi l'avvenuto consumo del diritto edificatorio, quando il titolare aggiunge l'ulteriore capacità edificatoria a quella del proprio terreno al fine di ottenere o presentare un titolo abilitativo maggiorato. In conclusione prevedendo la trascrizione dei diritti edificatori il legislatore ha risolto alcuni problemi ma ha lasciato aperte notevoli problematiche inerenti il trattamento sostanziale dei diritti edificatori.



**PRO E CONTRO
TRA RETRIBUTIVO
E CONTRIBUTO**

A cura del Responsabile previdenza EPPI, Avv. Umberto Taglieri

Previdenza

Novità nel sistema previdenziale dal 2012

Il “retributivo” va in pensione

Il 2012 non sarà, probabilmente, l'anno in cui – come predicevano i Maya – il mondo finirà. Sarà l'anno in cui il sistema previdenziale italiano archiverà definitivamente il sistema di calcolo retributivo per le pensioni. Introdotto nell'aprile del 1968, proprio in sostituzione del sistema contributivo, è destinato nelle intenzioni del neo Ministro del Welfare, Elsa Fornero, a lasciargli nuovamente il passo dal 2012.

Viene per la prima volta messo all'indice nell'agosto del 1995, anno in cui il legislatore si accorge che un simile impianto non è più sostenibile.

La famosa (o famigerata?) riforma “Dini”, varata appunto nel 1995, nasce, a detta di molti, caratterizzata da quella spiccata mancanza di coraggio che colpisce i politici quando sono interessati i diritti di una larga, se non larghissima, platea di elettori.

Il sistema contributivo fu applicato



con effetto immediato, infatti, solo per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 o per chi – a quella data – fosse entrato nel mercato del lavoro da meno di 15 anni. A tutti gli altri lavoratori fu assicurata o una pensione interamente retributiva od una pensione mista, in parte retributiva ed in parte contributiva (calcolo pro-rata).

Cosa ha comportato in termini pratici una simile distinzione? Che una riforma che vada a regime nel 2030 è una riforma poco credibile. È una riforma che tutela i “diritti acquisiti” dei lavoratori meno giovani, scaricando proprio su questi ultimi il peso di sostenere la “generosità” del sistema retributivo, impianto in cui vi è uno scarso collegamento tra prestazioni e contributi effettivamente versati.

Per comprendere appieno perché il sistema retributivo è insostenibile, è necessario capire come è calcolata la pensione.

Senza entrare in tecnicismi, la pensione è determinata moltiplicando la media delle ultime retribuzioni, per gli anni di permanenza nel mercato del lavoro, per l'aliquota di rendimento (leggi tasso d'interesse).

Proprio questi parametri confermano quanto poc'anzi denunciato: i contributi effettivamente versati non vengono presi in alcuna considerazione. Tutto si riduce all'individuazione delle retribuzioni da prendere a riferimento ed al riconoscimento di un dato tasso d'interesse: parametri che costituiscono ulteriori punti deboli del retributivo.

Calcolare, infatti, la media sulle retribuzioni dei 5 o 10 anni precedenti il pensionamento, comporta assumere

una base di calcolo decisamente più alta di quella che si otterrebbe se si considerasse l'intero periodo di permanenza nel sistema lavorativo.

Il secondo punto debole è dato dal tasso d'interesse riconosciuto, e variabile da un massimo del 2% ad un minimo dello 0,9%. Il rendimento assicurato non è ancorato a parametri riferibili al reale andamento dell'economia nazionale, né alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo (indice Istat), ma si determina astrattamente in ragione delle fasce di retribuzione prodotta.

Ecco il perché del prepotente ritorno del sistema contributivo. Questo sistema, infatti, non solo si fonda sui contributi effettivamente versati durante l'intera vita assicurativa ma – cosa più importante – li rivaluta in base al reale andamento dell'economia italiana. Calibra, inoltre, l'importo della pensione in ragione della reale aspettativa di vita. Così facendo si ha, almeno in teoria, la garanzia che il monte contributivo maturato dall'assicurato sia sufficiente a garantire il pagamento della pensione al diretto interessato così come all'eventuale erede superstite.

Ogni medaglia ha, però, il suo rovescio. Il sistema contributivo è virtuoso dal punto di vista della sostenibilità, ma presenta lati oscuri se si guarda dalla prospettiva dell'adeguatezza delle prestazioni assicurate.

Problematica che il nuovo governo Monti, dopo aver adottato i provvedimenti “lacrime e sangue” per scongiurare il rischio default, dovrà prima o poi affrontare.



*Ma se dicessimo
che il sistema
previdenziale
italiano è in crisi
unicamente perché
il sistema retributivo
è nettamente più
generoso di quello
contributivo,
saremmo miopi.*



A cura del Consigliere Nazionale, Per. Ind. Sergio Molinari

Legge di stabilità Verso la riforma delle Professioni

Normativa

L'importante e delicato momento non consente ulteriori dilazioni per definire in maniera puntuale la riforma delle Professioni. La recente manovra economica, ha disposto in maniera definitiva il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2012, entro il quale deve essere approvato il testo normativo di riforma (13.12.2012) sulla base dei principi che sono elencati nella Legge di agosto già recentemente emendata con la disposizione prima richiamata.

Il compito principale della redazione dell'articolato di riforma, deve necessariamente essere svolto dagli stessi Ordini e Collegi interessati. Per questa ragione il CNPI ha avviato, dallo scorso mese di ottobre delle consultazioni con tutti i Collegi Provinciali, finalizzate all'illustrazione della nuova normativa ma soprattutto per raccogliere dalla base suggerimenti e proposte.

Non è possibile rinunciare a questa sfida che deve vederci impegnati tutti in un contributo di idee e di soluzioni



che possono partire dall'esame delle disposizioni che seguono.

I principi sono elencati al comma 5 dell'art.3 della Legge 138/2011:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico (tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana) e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale.

Il principio enunciato di libertà del professionista e di autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, era e resta l'aspetto basilare di ogni ordinamento professionale, è per così dire l'essenza.

Le nostre attuali norme deontologiche ne riportano il preciso contenuto proprio all'art.4 nella sezione dei principi fondamentali¹.

Nel merito delle limitazioni all'accesso alla professione, il così detto "numero chiuso", è necessario precisare che i Periti Industriali non hanno mai avuto alcuna forma di limitazione e che pertanto non possono che condividere questo principio.

Formazione continua: modalità, valutazione, contenuti.

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di forma-

zione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

Il comma cinque dell'art.3 della Legge 138/2011, dispone alla lettera B, il secondo principio sul quale deve essere basata la riforma e cioè l'obbligo della formazione continua.

Si tratta anzi tutto non più di una facoltà lasciata al singolo interesse ma di un adempimento obbligatorio e regolamentato tanto che la nuova norma, richiede di prevedere un sistema sanzionatorio per gli inadempimenti, all'interno del regolamento.

Il compito della redazione del Regolamento è demandato al Consiglio Nazionale.

Il regolamento relativo alla formazione continua stabilirà:

- Temi generali ed ambiti della formazione continua.
- Durata e cadenza temporale.
- Costi.
- Attribuzione dei crediti formativi.
- Sanzioni.

In sintesi sembra di poter affermare che non è più sufficiente l'abilitazione all'esercizio della professione ma è necessario pensare al continuo aggiornamento del Professionista.

Tirocinio: programma della formazione, controllo, indennità, assicurazione.



¹ NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE APPROVATO DAL C.N.P.I. con delibera n. 67/11 del 25-05-1995.

Art. 4) L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale.



In sintesi sembra di poter affermare che non è più sufficiente l'abilitazione all'esercizio della professione ma è necessario pensare al continuo aggiornamento del Professionista●



c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Un altro capitolo è quello relativo ai tirocini, gli argomenti da affrontare sono:

- Criteri che garantiscono l'effettivo svolgimento dell'attività formativa. Vale a dire che occorre dettagliare un programma formativo che il Professionista si deve impegnare ad effettuare durante il ciclo di praticantato. Si devono trovare i sistemi di controllo del suo svolgimento attraverso ad esempio un'attività di verifica effettuata da terzi (professionisti, istituti terzi, istituti scolastici...).
- Compenso. Si tratta di corrispondere un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al concreto apporto del tirocinante all'attività dello studio. Cosa sia un "compenso di natura indennitaria" non è

semplice stabilirlo, ancora meno il parametrarlo all'effettivo apporto del praticante risulterà di non facile applicazione. (quanto l'operatività del praticante sia riconducibile a formazione e quanto ad apporto è da verificare in ciascuna situazione particolare perché dipendente da diversi fattori). Tuttavia è possibile evidenziare dei riferimenti precisi per una corretta applicazione della disposizione (occupazione oraria, ripetitività della lavorazione, grado di autonomia, ecc). Non ultimo è l'aspetto di una necessaria copertura assicurativa la quale deve probabilmente essere a carico di ambedue le parti.

- Durata non superiore a tre anni.
- Accordi per la concomitanza del tirocinio al corso di studio.

Contrattualistica: tutela del cliente, modalità, livelli prestazionali, tariffa, liquidazione, contenzioso.

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali.

È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe



fe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia.

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

f) Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

La Legge 138/2011 detta ancora, tra i principi generali, alcuni aspetti particolari relativi alla prestazione ed al rapporto con la clientela.

In primo luogo introduce la modalità della necessità del contratto di prestazione nel quale deve essere previsto:

- Il costo della prestazione.
- Il livello di complessità e qualità della prestazione.
- Oneri complessivi della prestazione sino al suo compimento.

Deontologia: organi di controllo, pubblicità.

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

g) La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

Questa serie di disposizioni introducono delle novità rilevanti:

- La prima è l'istituzione di un organo a livello territoriale (secondo l'articolazione territoriale) diverso da quello con funzioni amministrative con funzioni disciplinari (istruttoria e decisione) ed un organo nazionale con le medesime funzioni.
- Incompatibilità di cariche.
- La pubblicità informativa, veritiera corretta non equivoca ed ingannevole e denigratoria, è consentita.

La forma del nuovo Ordine professionale: la proposta del CNPI

Ultimo aspetto, che con tutta probabi-





*Ai cambiamenti
dobbiamo dare
risposte concrete
di preparazione,
di professionalità
e di iniziativa.
È una sfida dalla
quale non possiamo
e non dobbiamo
sottrarci.*

lità è il primo, è quello relativo alla forma del nuovo Ordine.

Abbiamo visto che la Legge dispone:

- L'accesso a seguito di esami di Stato (art. 33 quinto comma della Costituzione²).
- Salvaguardia dei principi di libera concorrenza, diffusione sul territorio, differenziazione e pluralità di offerta, informazione.

Ora per raggiungere tutti gli spetti esaminati come intendiamo procedere?

Le riflessioni devono partire facendo riferimento al nuovo quadro formativo che prevede, dopo il 2015, l'accesso ai nostri Collegi, unicamente per i laureati triennali, naturalmente dopo il tirocinio ed il superamento dell'esame di Stato (abilitazione).

L'ipotesi in fase di verifica e di studio è quella di un ORDINE DEGLI INGEGNERI TECNICI, suddiviso in settori di specializzazione ed in sottoaree specialistiche dove si trovano l'Ingegnere tecnico (in possesso di laurea triennale) ed il perito industriale, geometra, il perito agrario, ecc (diplomato già iscritto o del vecchio ordinamento).

Per il raggiungimento di questo obiettivo si sono da tempo coinvolti i Geometri ed i Periti Agrari e naturalmente le organizzazioni rappresentative dei laureati triennali.

È in corso il confronto ed il dibattito che al momento fa ben sperare.

Come si diceva in premessa, pare proprio che dopo decenni di chiacchiere, sia arrivato il momento di cambiare e di riformare completamente l'ordinamento professionale.

La società è molto cambiata rispetto al sistema che ha visto nascere gli Ordini ed i Collegi professionali. Il ruolo del Professionista è nello stesso tempo cambiato perché tutto si è riformato. Le richieste oggi avanzate dallo Stato, dagli Enti, dal cliente, dal mercato sono sostanzialmente diverse da quelle in uso prima delle grandi riforme di questi ultimi venti anni.

Ai cambiamenti dobbiamo dare risposte concrete di preparazione, di professionalità e di iniziativa.

È una sfida dalla quale non possiamo e non dobbiamo sottrarci. Buon lavoro.

² Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.



A cura della Dott.ssa Alessandra Locci, Fondazione De Jure Publico

**PIÙ VELOCE
E SEMPLICE L'ITER
PER DARE AVVIO
AI LAVORI**

Normative sul permesso di costruire

Le nuove regole sull'attività edilizia

In questi ultimi anni la disciplina dell'attività edilizia contenuta nella Parte I del D.P.R. n. 380/2001 ha subito, in vista delle nuove esigenze di "liberalizzazione" e "semplificazione", ricorrenti modifiche. L'art. 6 del Testo unico sull'Edilizia è stato riscritto dal D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito nella L. 22 maggio 2010 n. 73, ai fini dell'ampliamento delle fattispecie di "attività edilizia libera" (cioè gli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo) previste nella dispo-

sizione statale, distinguendo peraltro tra attività "totalmente libere" (ad esempio gli interventi di manutenzione ordinaria) e attività assoggettate a preventiva "Comunicazione di inizio lavori" (ad esempio gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli riguardanti i pannelli solari, fotovoltaici e termici).

La legge 30 luglio 2010 n. 122, nel convertire il dl. 31 maggio 2010 n. 78, ha invece introdotto, in sostituzione della Dichiarazione di inizio attività



(Dia), la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La novità di maggior rilievo, introdotta attraverso la riscrittura dell'art.19 della L. n. 241/1990, è rappresentata dalla possibilità di dare avvio alle attività private contestualmente alla proposizione della Segnalazione, senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine. Significa una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l'attività oggetto della Dia e legittimava l'esercizio dei poteri inibitori da parte dell'Amministrazione entro l'ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio dell'attività medesima. La disciplina relativa al nuovo istituto ha immediatamente subito alcune modificazioni. Il D.L. n. 70/2011 recante Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito nella L. n. 106/2011, ha infatti fornito un'interpretazione autentica dell'ambito di applicazione della Scia per cui il nuovo titolo abilitativo si estende agli interventi edilizi precedentemente compiuti con Dia (art. 22, commi 1 e 2, D.P.R. n. 380/2001) mentre troverà ancora applicazione la c.d. "Super-Dia" ove la stessa, in base alla normativa statale o regionale, sia alternativa o sostitutiva al permesso di costruire.

Il provvedimento nazionale ha introdotto, inoltre, una significativa semplificazione procedurale: è stato dimezzato il termine riconosciuto al Comune per vietare la prosecuzione dell'attività edilizia oggetto di Scia. Dunque, in caso di inadempienza da parte del richiedente, l'Amministrazione ha trenta giorni di tempo per adottare provvedimenti motivati, dopodiché l'azione sarà possibile

solo in caso di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale.

Il "Decreto sviluppo", allo scopo di "liberalizzare le costruzioni private", è altresì intervenuto sulla disciplina del permesso di costruire, titolo abilitativo cui sono soggetti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica e gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso. Certamente la novità più rilevante è rappresentata dalla previsione di un'ipotesi di "silenzio -assenso" che consente all'interessato di divenire titolare di un provvedimento tacito di assenso sulla scorta del quale eseguire l'intervento edilizio. Nella previgente formulazione dell'art. 20, comma 8, era infatti previsto, in caso di non risposta da parte dell'Amministrazione comunale nei termini previsti per l'adozione finale del provvedimento, il "silenzio-rifiuto" impugnabile entro 60 giorni avanti ai competenti Tribunali amministrativi regionali. Ne conseguivano, ovviamente, notevoli ritardi e spese a carico del privato il quale doveva ricorrere avverso il silenzio al fine di tutelare i propri interessi ed ottenere, dopo anni, un pronunciamento da parte del giudice amministrativo. Nella versione attuale della summenzionata disposizione statale si legge che decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato



Il termine per il rilascio del precesso di costruire è ordinariamente di 90 giorni. Esso può essere “prolungato” per effetto della sospensione del termine di 60 giorni relativo alla formulazione della proposta conseguente alla richiesta, rivolta dal Responsabile del procedimento all’interessato, di procedere ad una necessaria modifica di modesta entità degli elaborati progettuali.

diniego sulla domanda di permesso di costruire, si intende formato il silenzio - assenso.

Quest'ultimo risulta tuttavia applicabile nel caso in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Nelle aree soggette a vincolo, quando il parere reso (sia che questo competa al Comune o ad altra amministrazione) è negativo, se il Responsabile d'Ufficio adotta il provvedimento finale oltre i termini legislativi o se questo non viene formulato, si forma, invece, il “silenzio- rifiuto” (articolo 20, commi 9 e 10).

Orbene, fatte le premesse di cui sopra, ricostruiamo l'intero procedimento così come disciplinato dal nuovo art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 in considerazione dei nuovi termini previsti per il rilascio del titolo abilitativo in questione.

La domanda si presenta allo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune, allegando il titolo di proprietà, i progetti e tutti i documenti previsti dal Regolamento edilizio. Contestualmente, in funzione proprio del meccanismo del silenzio- assenso introdotto dal d.l. n. 70/2011, è necessario presentare una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e relative all'efficienza energetica. Si rammenta che la disciplina previgente prevedeva solo la possibilità di presentare, in sostituzione del parere dell'ASL, un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardasse interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformi-

tà non comportasse valutazioni tecnico-discrezionali.

Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza lo Sportello unico indica un Responsabile del procedimento avente il compito di istruire la pratica.

Entro 60 giorni viene formulata una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico- giuridica dell'intervento richiesto. Nei trenta giorni successivi alla presentazione della proposta di provvedimento (ovvero dall'esito della Conferenza di servizi nei casi previsti) deve intervenire il provvedimento definitivo. Il termine per il rilascio del precesso di costruire è ordinariamente di 90 giorni. Pur tuttavia, esso può essere “prolungato” per effetto della sospensione del termine di 60 giorni relativo alla formulazione della proposta conseguente alla richiesta, rivolta dal Responsabile del procedimento all'interessato, di procedere ad una necessaria modifica di modesta entità degli elaborati progettuali. La sospensione dura normalmente non meno di 15 giorni entro i quali l'interessato è tenuto, in caso di adesione alla richiesta di modifica, ad integrare la documentazione. (art. 20, comma 4). All'esito di questa fase eventuale, il termine per formulare la proposta di provvedimento riprende a decorrere dal momento in cui era stato sospeso (computando, pertanto, il tempo già decorso). Il termine di 60 giorni può, inoltre, essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, esclusivamente dalla motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale. In tal caso, il termine, come precisato dall'art. 20, comma 5, rico-



“

Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo senza che il dirigente o il responsabile dell'ufficio abbia opposto motivato diniego sulla domanda si intende formato il silenzio - assenso●

mincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa (sembrerebbe, considerando in senso tecnico l'“interruzione” di un termine, ex novo per cui ci sarebbero altri 60 giorni). Il termine di 90 giorni previsto per il rilascio del permesso di costruire può essere infine allungato dalla comunicazione di motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 che porta a 40 i giorni per l'adozione del provvedimento finale a seguito della proposta del Responsabile del procedimento (art. 20, comma 6). Nei Comuni con più di 100mila abitanti (ma anche per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento) il termine di 60 giorni previsto per la formulazione della proposta di provvedimento risulta raddoppiato così come quello di 30 giorni relativo alla richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio. A questo punto si inserisce la più rilevante novità apportata al procedimento di rilascio del permesso di costruire: decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo - cioè 90 giorni che diventano 150 giorni per i Comuni con più di 100mila abitanti - senza che il dirigente o il responsabile dell'ufficio abbia opposto motivato diniego sulla domanda si intende formato il silenzio - assenso, ad eccezione delle ipotesi in cui si sia in presenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale. Si rammenta, infine, che il termine per adottare il provvedimento per gli interventi soggetti a Scia per i quali l'interessato preferisce peraltro ricorrere al permesso di costruire, così come consentito dall'art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001, è di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Orbene, quali azioni può esperire il Comune dopo che si è formato il permesso di

costruire mediante silenzio-assenso? Posto che un eventuale provvedimento di diniego risulterebbe illegittimo per violazione del termine perentorio che la disposizione statale assegna per provvedere sulla domanda di permesso di costruire, l'Amministrazione comunale, a fronte del titolo formatosi per silenzio, può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21- quinquies e dell'art. 21- nonies della L. n. 241/1990 ovvero revocare o annullare d'ufficio il permesso di costruire tacito, come tra l'altro può avvenire nel caso di provvedimenti espressi.

In particolare, l'Amministrazione può revocare il provvedimento amministrativo tacito per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'intervento in tal modo assentito) ovvero annullarlo, in quanto ritenuto illegittimo, qualora abbia accertato le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole.

La regola del silenzio- assenso è da ritenersi applicabile solo al procedimento per il rilascio del permesso di costruire “ordinario” e non anche per quello in sanatoria, non avendo il “Decreto sviluppo” modificato l'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, concernente l'“accertamento di conformità”.

Dunque, contro il diniego implicito previsto dalla summenzionata norma (la quale stabilisce che sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronunci con adeguata motivazione entro 60 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata) il privato può solo ricorrere al Tar competente. Si tratta, invero, di un silenzio regolamentato direttamente dalla legge in caso di inerzia.



A cura del Per. Ind. Paolo Sartori

Diventare Perito Industriale Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione

È ormai dal 1994 che nel mese di ottobre si svolgono gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione, e anche quest'anno il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha programmato dal 13 Ottobre l'inizio delle attività. Avendo già affrontato questa esperienza nel 2003 e 2004 come Commissario di Esame, e come candidato nel 1992, ho pensato esporre alcune impressioni e considerazioni.

La seduta preliminare per l'insediamento della Commissione, dell'11 Ottobre, ha permesso di organizzare e avviare le procedure, secondo le indicazioni normative e legislative, e di conoscere i vari commissari di esame tra i quali ho ritrovato componenti con cui avevo in precedenza lavorato in commissione e colleghi con un'invidiabile conoscenza tecnica e teorica. Una buona commissione è la base indiscutibile per poter avviare e portare a termine gli esami in modo

“
Una buona commissione è la base indiscutibile per poter avviare e portare a termine gli esami in modo soddisfacente. ●



“

devo annotare che, mentre per le competenze tecniche specifiche era evidente una sufficiente preparazione, la conoscenza delle procedure minime di sicurezza nei cantieri o sul luogo di lavoro era spesso lacunosa.●

soddisfacente. Un'approfondita conoscenza tecnica delle materie non è spesso sufficiente ad esprimere un corretto parere sulle capacità del candidato, pertanto la presenza di un insegnante e di un dirigente scolastico, con esperienza negli esami di maturità, permette una visione più completa da parte della commissione. All'apertura delle buste inviate dal Ministero, i candidati apparivano comprensibilmente nervosi ed agitati, attendendo impazienti la consegna del testo della prima prova scritta alla cui lettura le espressioni sui volti sono passate dallo stupore alla delusione e, per alcuni, allo sconforto. La prova non era semplice in quanto richiedeva di indicare le principali distinzioni tra il diritto di brevetto e il diritto di proprietà intellettuale, con accenno agli strumenti ed alle tutele dell'uno e dell'altra sia in Italia che in Europa. Ovviamente il tutto in riferimento agli elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione. La caccia ai codici civili, preventivamente portati da alcuni, è stata la prima attività di gran parte dei presenti. Tuttavia se da una prima lettura si poteva interpretare la prova quale esame riservato a esperti in diritto civile, da una analisi più approfondita si intravedeva lo scopo di differenziare e precisare le normali prestazioni di un professionista evitando confusioni, distinguendo le competenze e stabilendo i corretti corrispettivi economici. È stato positivo rilevare che nessuno dei candidati ha abbandonato l'aula, e che la quasi totalità degli stessi ha sfruttato tutto il tempo messo a disposizione per lo sviluppo della prova. I lavori del 14 Ottobre, destinati alla seconda prova di carattere tecnico, si sono aperti dividendo i candidati in due aule, per ovvie ragioni di spazio; e perché gli edili avessero dei tecnografi a disposizione. Non ho notato preoccupazione sui volti dei presenti, quasi

come a significare che peggio del giorno precedente non ci sarebbe potuto essere nulla. Infatti alla consegna dei testi, differenti per specializzazione, non si sono notati commenti ma un immediato avvio delle operazioni. A parere della Commissione le varie prove risultavano essere abbastanza semplici, ma tali da poter realizzare dei lavori completi e, tempo permettendo, anche dettagliati. Quasi tutti i candidati hanno dimostrato una buona conoscenza tecnica, anche se non sono mancati dubbi o richieste di chiarimento, ma nessuno ha abbandonato l'aula e molti non hanno potuto approfondire il progetto come avrebbero desiderato, avendo un tempo limitato alle 8 ore. Il 24 ottobre sono iniziate le prove orali, secondo un programma definito di comune accordo, che prevedeva l'intervento di 7 candidati ogni giorno. Lo scopo della prova è di approfondire e discutere le precedenti e permettere ai Commissari una valutazione globale sulla preparazione e sulla conoscenza tecnica e normativa dei candidati. In tutta sincerità devo annotare che, mentre per le competenze tecniche specifiche era evidente una sufficiente preparazione, la conoscenza delle procedure minime di sicurezza nei cantieri o sul luogo di lavoro era spesso lacunosa, probabilmente a causa della ridotta attività di cantiere che gli studi professionali o le aziende propongono quale esperienza lavorativa ai praticanti. Resta questa pertanto l'unica nota negativa, già riscontrata in passato, che meriterebbe più attenzione nel corso della preparazione dei futuri professionisti. Aspettiamo i prossimi esami di abilitazione per l'anno 2012, 2103 e 2014 e gli sviluppi legislativi in merito al riordino delle professioni, ma cercando di promuovere anche per gli anni successivi una sempre più approfondita formazione dei praticanti.



**NUOVE NORME
PER PROMUOVERE
COMPETITIVITÀ
E SVILUPPO**

A cura del Comandante Provinciale VV.F. di Como, Ing. Marisa Cesario

La semplificazione nella prevenzione incendi

Il D.P.R. 151 del 1 Agosto 2011 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22.09.2011 completa un percorso iniziato con il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, 139.

Il testo che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di fatto riporta importanti misure di informatizzazione e di semplificazione degli adempimenti amministrativi, che il legislatore ha fortemente voluto con la legge finanziaria del

2010 al fine di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo del sistema produttivo.

Con la stessa decorrenza, 7 ottobre 2011, sono stati abrogati il D.P.R. 689/59, il D.M. 16/02/1982 ed il D.P.R. 37/98. Il D.M. 04 Maggio 1998 invece, continuerà ad applicarsi fino all'adozione del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.P.R. 151/2011.

In particolare il D.P.R. 151/2011, introduce due novità sostanziali.

La prima, in attuazione del principio di



Con la decorrenza, 7 ottobre 2011, sono stati abrogati il D.P.R. 689/59, il D.M. 16/02/1982 ed il D.P.R. 37/98. Il D.M. 04 Maggio 1998 invece, continuerà ad applicarsi fino all'adozione del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.P.R. 151/2011.

proporzionalità, si fonda sulla divisione delle attività in tre categorie A, B, C, elencate nell'allegato I al regolamento e assoggettate ad una disciplina differente in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Nello specifico:

- nella categoria A sono inserite le attività dotate di regola tecnica di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità;
- nella categoria B sono inserite le attività presenti in A, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di specifica regola tecnica e con un livello di complessità inferiore alle attività inserite nella categoria C;
- nella categoria C sono inserite le attività con alto livello di complessità indipendentemente dalla presenza o meno di specifiche regole tecniche.

La seconda riguarda una rivisitazione dell'elenco d'attività contenuto nel suddetto allegato perché sono mutate le esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio, è mutata la tecnologia e l'impiantistica, per effetto di nuovi materiali e soprattutto si è maturata un'esperienza trentennale.

Nel nuovo elenco vengono, infatti, inserite aeroporti, metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie, ecc. e sono eliminate attività di fatto non più pericolose.

Per le attività A (attività a basso rischio e standardizzate) è eliminato il parere di conformità sul progetto. Per le attività di tipo B (attività a medio

rischio) e di tipo C (attività ad elevato rischio) rimane la valutazione dei progetti in conformità ai criteri di sicurezza antincendio da rilasciare entro 60 giorni dalla richiesta.

In tutti i casi sopra menzionati l'attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con il ricorso all'autocertificazione, alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio e alle asseverazioni dei tecnici.

Possiamo sintetizzare:

- il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività, sotto la propria responsabilità civile e penale, consapevolezza delle pene per false attestazioni e mendaci dichiarazioni;
- il tecnico abilitato assevera la conformità dell'opera alle norme di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando VVf, consapevole delle pene per chi attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, (481 c.p.)
- il tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno certifica consapevole delle sanzioni stabilite dall'art. 20 del D.Lgs 139/2006.

La presentazione della SCIA produce allora gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Nel transitorio cosa succede?

- a) gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte nell'Allegato I esistenti alla data del 22/09/2011 devono ottemperare agli adempimenti previsti dal nuovo regolamento entro il 06/10/2012;
- b) gli enti e i privati responsabili delle



attività di cui all'Allegato I esistenti al 07/10/2011 ed in possesso di CPI, alla data di scadenza dello stesso devono produrre l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del nuovo regolamento;

c) gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I in possesso del parere di conformità alla data del 07/10/2011, devono espletare gli adempimenti relativi ai controlli di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del nuovo regolamento.

Si possono ancora verificare le seguenti possibilità:

1. attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi: in tale caso il Comando comunicherà al titolare che l'attività non è più soggetta ribadendo comunque il concetto del rispetto delle misure di sicurezza antincendio;
2. attività per cui al 07/10/2011 il titolare abbia presentato richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 37/98 ed il Comando non si sia ancora espresso: in tal caso il Comando esprimerà il proprio parere che avrà gli stessi effetti della valutazione del progetto (categoria B e C) di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/11;
3. attività per cui il titolare sia in possesso del parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 37/98 e l'opera non sia ancora completata: in tal caso, a lavori ultimati e prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività,

il titolare è tenuto a presentare la SCIA (il parere di conformità sostituisce la valutazione del progetto);

4. attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI prima del 07/10/2011 ed il Comando non ha ancora espletato il sopralluogo. Si hanno due casistiche:

4a. il titolare ha presentato la DIA: il Comando procede alla riclassificazione delle attività (A, B e C) presenti in azienda. Nel caso in cui l'attività ricadesse in categoria C il Comando effettuerà il sopralluogo per il rilascio del CPI, ai sensi del comma 3 articolo 4 del D.P.R. 151/11.

4b. il titolare non ha presentato la DIA: il Comando provvederà alla riclassificazione delle attività (A, B e C) presenti in azienda. Si comunicherà al titolare delle attività ricadenti in A e B che esiste la possibilità di presentare la SCIA. La documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso dal Comando. La SCIA va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del Comando.

Nei casi in cui l'attività ricadesse in C il procedimento verrà concluso con il sopralluogo effettuato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11, ritenendo così valida l'istanza di rilascio CPI presentata ai sensi del D.P.R. 37/98.

Ricordiamo che la modulistica per la presentazione delle istanze da parte degli utenti è stata aggiornata ed è riportata sul sito internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.



Il titolare ha presentato la DIA: il Comando procede alla riclassificazione delle attività (A, B e C) presenti in azienda. Nel caso in cui l'attività ricadesse in categoria C il Comando effettuerà il sopralluogo per il rilascio del CPI, ai sensi del comma 3 articolo 4 del D.P.R. 151/11.



Il Gruppo Giovani



Partecipazione e confronto **Insieme** **per affrontare** **il mondo** **del lavoro**

A cura del Per. Ind. Gabriele Citterio

Durante una piacevole serata di inizio estate, voluta ed organizzata dal precedente Gruppo Giovani, è stato eletto l'attuale Gruppo di Coordinamento del nostro collegio, che rimarrà in carica per il quadriennio 2011-2015.

Durante questo periodo di tempo vorremmo riuscire ad avvicinare il più possibile i colleghi più giovani alla vita del collegio, in termini di partecipazione ed interesse alle iniziative ed ai progetti proposti.

Lo spirito base su cui vogliamo continuare il progetto Gruppo Giovani, ideato e creato qualche anno fa ed oggi coordinato dai Per. Ind. Gabriele Citterio, Per. Ind. Alessandro Araldi, Per. Ind. Giulio Bianchi, Per. Ind. Ivan Faotto, Per. Ind. Luca Molinari è di



permettere momenti di confronto e discussione fra i giovani periti industriali, e di fungere poi da cassa di risonanza per quei problemi tipici della professione (soprattutto per chi è all'inizio della stessa) verso le strutture e le categorie professionali con le quali dobbiamo confrontarci quotidianamente.

Il Gruppo Giovani crediamo non debba essere finalizzato solo all'organizzazione di incontri tecnici-formativi, eventi o serate di svago, bensì dovrà essere un punto di riferimento concreto ed importante per gli iscritti al nostro collegio di fronte alle prime problematiche ed esperienze del mondo lavorativo.

La nostra generazione rappresenterà in futuro la categoria professionale ed in un momento economico-finanziario e sociale molto complicato e difficile, crediamo sia importante poterci confrontare al fine di crescere a livello personale, professionale e di collegio. Nella fattispecie il Gruppo Giovani si impegnerà nei seguenti punti essenziali:

- promuovere iniziative e sviluppare relazioni che permettano la crescita culturale e professionale dei giovani periti facilitando i rapporti di collaborazione tra gli stessi;
- Rapportarsi con il Gruppo di Coordinamento provinciale, nel quale confluiscono le altre categorie professionali della nostra provincia, instaurando un cammino di crescita comune e promuovendo un ampio scambio di esperienze, di vedute e di informazioni;
- inserirsi attivamente nelle attività del Gruppo Giovani a livello nazio-

nale, con lo scopo di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici, tecnici del mondo lavorativo e dell'attività professionale, al fine di esaltare nei giovani periti la consapevolezza della loro funzione etica sociale;

- sostenere l'approfondimento dei temi riguardanti la libera professione e l'aggiornamento tecnico-scientifico dei giovani periti industriali anche organizzando dibattiti, convegni, gruppi di studio e ricerca, attività culturali, sociali e ricreative.

Un'attenzione particolare verrà rivolta ai giovani diplomati e laureati che si iscriveranno al collegio, tramite incontri preliminari e conoscitivi, proponendo iniziative di interesse pratico ai fini dell'esercizio della professione quali quelli assicurativi, fiscali e previdenziali.

Siamo comunque consapevoli che gli obiettivi prefissati siano assai ardui, ma sin dal primo momento della nostra formazione li abbiamo individuati come scopi principali e per questo ci impegneremo e lavoreremo con responsabilità e spirito di iniziativa.

In accordo con il Gruppo Giovani uscente, considerate le evoluzioni normative che offrono la possibilità di iscriversi al nostro Collegio anche ai laureati triennali, si è stabilito l'innalzamento dell'età dei partecipanti al Gruppo Giovani fino a 38 anni.

Il Gruppo Giovani si riunisce ogni tre settimane ed è e sarà sempre aperto a chiunque abbia la voglia e l'intenzione di dedicarsi al miglioramento delle problematiche citate ed all'organizzazione di incontri ed eventi.



Un'attenzione particolare verrà rivolta ai giovani diplomati e laureati che si iscriveranno al collegio, tramite incontri preliminari e conoscitivi, proponendo iniziative di interesse pratico ai fini dell'esercizio della professione quali quelli assicurativi, fiscali e previdenziali.





A cura della Commissione Sicurezza

Sicurezza nei luoghi di lavoro: le F.A.Q. I pareri del Focus group "Sicurezza"

La presente rubrica vuole essere uno strumento, uno stimolo agli iscritti e a chi legge affinché possa contribuire a far crescere la "cultura della sicurezza".

Abbiamo voluto dare spazio ai quesiti rivolti alla commissione e/o emersi nelle varie sedute, su alcuni specifici argomenti della sicurezza sul lavoro.

Come si deve comportare il coordinatore per la sicurezza nel caso in cui i POS delle imprese non sono stati verificati preventivamente dall'impresa affidataria?

Il CSE ai sensi dell'art. 92 c1 lett b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza delle imprese esecutrici, nel contempo l'impresa affidataria ai sensi dell'art 97 c 3 lett b) deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione; nel caso specifico il CSE deve richiamare l'impresa affidataria ad espletare un suo preciso adempimento.

Quali sono gli obblighi e le competenze del coordinatore per la sicurezza in cantiere nel caso in cui l'impresa che ha vinto l'appalto non dispone di baracche e servizi di cantiere come indicato nel PSC?

Il CSE deve procedere affinché l'impresa affidataria provveda ad installare le baracche e i servizi di cantiere così come previsto nel PSC anche affittando tali apprestamenti, in caso

contrario l'impresa affidataria può proporre delle modifiche al PSC purché compatibili con le norme attinenti gli ambienti di lavoro. L'impresa è obbligata a fornire nei seguenti casi:

1. la baracca è un onere inserito nei costi del PSC, il PSC è parte integrante del contratto di appalto, accettato l'appalto, i costi della sicurezza (non oggetto di sconto) sono accettati;
2. la ditta deve garantire agli operai locali: mensa, spogliatoio e servizi igienici.

Come deve comportarsi il coordinatore per la sicurezza nel caso in cui si presenti in cantiere una ditta esecutrice priva di POS?

Il CSE non deve permettere l'ingresso in cantiere ad una ditta che non ha presentato il POS, di conseguenza nel caso specifico deve allontanare l'impresa dal cantiere.

Quali sono gli obblighi e le competenze del coordinatore in fase di esecuzione nel caso in cui l'impresa principale intende sub appaltare parte dell'opera e lo comunica al coordinatore per l'esecuzione?



La comunicazione di subappalto l'affidataria la deve fare al Committente e/o al Responsabile dei lavori che dovranno provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 90 comma 9. Le competenze del CSE, sono successive al subappalto autorizzato e regolate dall'articolo 92.

Sono CSE in un cantiere per un rifacimento di muro esterno in cls e pietra a secco, committenza privata. Inizialmente è stato necessario inserire il CSE poichè vi era la presenza di due imprese, l'Appaltatrice per scavi e movimenti terra e getti, la subappaltatrice per il rifacimento del muro. Procedendo i lavori, l'Impresa appaltatrice ha preferito assumere a tempo determinato due operai che sono stati inseriti nel POS. Come CSE ho controllato la regolarità dell'assunzione ma ora, ai sensi dell'art. 90 decade il mio compito, in quanto esiste una sola Impresa, e il Committente mi ha subito riferito che "ormai non servo più". A questo punto ho pensato di redigere un aggiornamento della Notifica preliminare in cui ho scritto che l'impresa è unica e che sono stata esonerata dall'incarico, da mandare agli enti competenti. È corretto? Nel caso specifico è necessaria una revoca formale dell'incarico al CSE a cura del Committente ed è corretto aggiornare la Notifica.

Siamo uno studio associato di professionisti composto da 4 soci, uno dei quali legale rappresentante, senza dipendenti. Pertanto siamo ugualmente tenuti a predisporre il documento, D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008?

Art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ...omissis... Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549*, e seguenti del Codice civile; *Art 2549 del Codice Civile: «Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto». Se ricadete in quanto sopra riportato occorrono gli obblighi legati al Titolo I (RSPP, AI, APS, RLS, MC, DVR, ecc).

Un perito industriale iscritto all'albo come il mio caso, può firmare il progetto dei ponteggi, modulo pimus? Se sì dove posso reperire il materiale?

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 un perito industriale non è abilitato a firmare progetti di ponteggi. L'art 134 recita "Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo". Il PIMUS è firmato dal Datore di Lavoro

Quali sono attualmente gli aggiornamenti in merito ai requisiti per ricoprire il ruolo di responsabile per la sicurezza in cantiere. Durante gli studi universitari ho frequentato e superato il corso Progettare la sicurezza in cantiere, da considerarsi equipollente al corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 10 della 494/96. Tale corso è tuttora valido al fine di ricoprire il ruolo di cui sopra o sono necessari corsi di aggiornamento in merito a quanto previsto dal testo unico D.Lgs. 81.

L'Articolo 98 del D.lgs 81/2008 e s.m.i "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordi-



La comunicazione di subappalto l'affidataria la deve fare al Committente e/o al Responsabile dei lavori che dovranno provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 90 comma 9.



natore per l'esecuzione dei lavori" disciplina in maniera dettagliata le caratteristiche tecnico-professionali dei soggetti in causa. Il comma 2 indica che "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto." Pertanto, fatto salvo che il corso frequentato in precedenza fosse conforme alla previgente normativa, il soggetto è abilitato allo svolgimento del ruolo di C.S.P. e C.S.E. anche in ambito D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Come però indicato all'allegato XIV, "È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Sono un perito industriale abilitato che vorrebbe frequentare il corso da RSPP modulo C. Poiché sono dipendente presso un'azienda tale corso è finalizzato al "risparmio" sulle parcelle per incarichi esterni in merito alla sicurezza e in particolare alla compilazione di D.V.R. e P.O.S. Vi preghevo di chiarirmi pertanto i seguenti punti: - Con la frequentazione del corso da RSPP posso stilare documenti in materia di sicurezza per l'azienda dove lavoro? - In particolare posso firmare D.V.R. e P.O.S.?

Ai sensi del comma 2 art. 32 del D.Lgs. 81/2008 chi è in possesso di diploma di scuola media superiore può svolgere l'incarico di RSPP solo dopo aver partecipato e superato l'esame finale per i moduli A+B. Si

ricorda però che il Documento di Valutazione dei Rischi ed il POS sono firmati sempre dal datore di lavoro; l'RSPP collabora alla stesura ma la responsabilità di ciò che è scritto nei due documenti è prioritariamente del datore di lavoro".

È compatibile l'assunzione del ruolo di RSPP. e di RLS. da parte dello stesso dipendente di impresa?

È incompatibile la figura di RSPP con quella di RLS ai sensi del comma 7 art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel medesimo intervento, il coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva può anche essere il responsabile lavori?

Non ci sono specifici riferimenti legislativi che impongano che le due figure siano due persone differenti, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ai sensi dell'art 90 comma 6.

Con l'inizio dei lavori del cantiere per la ristrutturazione edilizia di tutte le 6 unità immobiliari, posso concedere, in qualità di responsabile della sicurezza sia in fase progettuale che di esecuzione, ai nuclei familiari già residenti di continuare a vivere nell'edificio e iniziare i lavori nelle restanti 3 unità immobiliari vuote...?

Sicuramente il fatto di avere persone all'interno dell'edificio è un rischio in più per chi deve effettuare il lavoro e un onere in più per chi deve fare in modo che le lavorazioni siano eseguite coerentemente con quanto riportato all'interno del PSC. Nulla vieta, però, che ci possano essere delle persone presenti all'interno dell'edificio; l'importante è prenderne atto ed organizzare il cantiere in modo tale che sia preservata l'incolumità degli estranei alle lavorazioni (circoscrivendo in maniera definita il cantiere e i passaggi) ed anche dei lavoratori. (DIC).



A cura dell'Avv. Eugenio Testoni

Il trattamento fiscale della sua retribuzione Il praticantato e l'inizio della professione

Il praticantato è quello splendido periodo della vita di un professionista nel quale - normalmente da giovani - ci si affaccia con una certa dose di apprensione al mondo professionale, cercando di scoprirne i segreti e di carpirne le dinamiche assieme alla sapienza necessaria per poter offrire un servizio utile alla società.

In questo periodo il rapporto con il “dominus” è fondamentale. Da lui si possono apprendere quelle nozioni pratiche che non si trovano scritte in nessun libro, si impara il rapporto deontologico con i colleghi - anche di altre professioni - e con i clienti. La difficile relazione con questi ultimi, rappresenta un capitolo a sé, poiché bisogna saperli gestire non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano e commerciale.

Avere un praticante è però impegnativo. È per questo motivo che si raccomanda costantemente agli iscritti (di tutte le professioni) di accettare, nella propria vita professionale, solo pochi e qualificati praticanti e soprattutto di seguirli con assiduità, evitando al massimo di utilizzarli come fossero semplici dipendenti. Per poter raggiungere gli scopi fondamentali cui è preposta, l'attività del praticante

non potrà essere occasionale o sporadica ma dovrà svolgersi con una presenza costante nello studio del “dominus”.

Il praticantato è per sua genesi storica gratuito (confermato da Cass. 6645/97 e Cass. 276/03), salvo l'equo compenso di natura indennitaria di cui tratteremo in seguito. È sempre stato considerato gratuito proprio perché richiede tempo e impegno da parte del “dominus” e perché il tempo utilizzato dal praticante per apprendere e sperimentare è poco remunerativo per lo studio, dal punto di vista economico.

Addirittura può rappresentare un costo. Inoltre il “dominus”, oltre a trasmettere la tecnica, può - e deve - trasmettere le finenze, lo stile, nonché quegli accorgimenti che potremmo forse definire “i trucchi del mestiere”. Il concetto può essere sintetizzato dal vecchio ma efficace adagio in uso nelle antiche botteghe lombarde: “o i danee o ul mestee” (n.d.r: preferisci essere pagato o imparare il mestiere?).

È però innegabile che, per mettere in pratica quanto appreso, il praticante gestisce di fatto pratiche assieme al “dominus” e svolge, talvolta anche autonomamente, del lavoro concreto



“

Il praticantato è per sua genesi storica gratuito (confermato da Cass. 6645/97 e Cass. 276/03), salvo l'equo compenso di natura indennitaria di cui tratteremo in seguito ●



che è redditizio per lo studio. Per questo motivo già da anni è invalsa la consuetudine di retribuire – sia pure in maniera limitata – il praticante con un compenso, rivisto periodicamente in relazione alla crescita professionale ed all'effettiva collaborazione. Ora in proposito è intervenuto anche il legislatore che nel recente DL 138 del 2011, conv. in L 148/2011, all'art. 3 comma 5, nell'ambito della delega per la riforma degli ordinamenti professionali ha disposto fra l'altro: [...] “c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto [...]”.

Si apre così la problematica sul trattamento fiscale da applicare al “compenso” del praticante. La normativa tributaria italiana non tratta espressamente il tema. Occorre pertanto utilizzare i principi generali. In concreto si rileva una certa varietà nelle scelte d'inquadramento giuridico del rapporto economico dominus-praticante.

Qui di seguito si indicano quelle più seguite anche se, come spiegato, non tutte sono da condividere salvo casi particolari:

- a) rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (ora lavoro a progetto);
- b) prestazione fatturata con Partita I.V.A.;
- c) sussidio per fini di studio o di addestramento professionale – borsa di studio;
- d) rapporto di lavoro dipendente.

L'inquadramento sub a) (collaborazione coordinata e continuativa) era in un passato recentissimo quello forse più utilizzato. Esso esprime lo spirito di una collaborazione coordinata ma non subordinata, inserita nell'organizzazione economica del “dominus”. Con la Riforma “Biagi” e la miglior qualificazione giuridica dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con quelli a progetto, si è accresciuta l'incertezza sulla sua utilizzabilità. Dalla definizione del lavoro a progetto di cui all'art. 61 Dlgs 276/2003 si desume che il rapporto di praticantato mal si adatta ad essere qualificato “progetto specifico” o “programma di lavoro o fasi di esso”.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con la circolare n. 18 del 27 maggio 2004 ha ritenuto possibile tale qualificazione, ma l'interpretazione comporta la necessità di distinguere tra l'attività di studio e pratica svolta nell'ambito del tirocinio professionale e l'attività svolta ad esclusivo vantaggio dello studio professionale. Valutazione non sempre semplice da effettuare anzi, spesso c'è profonda commistione e i due aspetti si intrecciano inesorabilmente. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, attraverso uno studio della propria Fondazione, afferma invece che il tirocinio per la loro professione non può essere inquadrato come contratto a progetto, né come lavoro autonomo o subordinato.

È invece pacifico che il lavoro a progetto non sia utilizzabile per il rapporto professionale una volta ottenuta l'iscrizione all'Albo Professionale, stante l'esclusione sancita dal comma 3 dell'art. 61 citato.

L'inquadramento sub b) (prestazione fatturata con Partita I.V.A.) è utilizzato quando il praticante di fatto già svolge



altre attività soggette ad imposta sul valore aggiunto.

Ma il praticantato in sé è discutibile che si collochi nei presupposti soggettivi della legge IVA, anzi ancora una volta ci sarebbe la necessità della difficile distinzione tra attività di apprendimento e attività lavorativa vera e propria.

Si osserva che gli inquadramenti sin ora esposti comportano l'iscrizione del praticante all'INPS. La Cassa Previdenziale obbligatoria di destinazione, sarà invece l'EPPI (nel caso ovviamente l'iter di praticantato sia completato, il successivo esame di abilitazione venga superato e si attivi l'iscrizione all'albo professionale). Si nota che, in assenza di pregressi previdenziali presso l'INPS, non sarà possibile sfruttare pienamente i contributi versati.

L'inquadramento sub c) (borsa di studio) abbraccia l'ipotesi che i compensi corrisposti ai praticanti dello studio professionale possano essere inquadrati secondo il disposto dell'art. 50, lettera c) del D.P.R. n. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il quale assimila ai redditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Tale inquadramento non prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale INPS.

Esso è stato ritenuto adeguato dal Consiglio Nazionale Ragionieri nel documento approvato nella seduta del 21 luglio 2004 e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con la circolare 25 del 21/10/2004. Si è dichiarato dello stesso parere anche il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro nello studio sopracitato. L'inquadramento sub d) (lavoro dipendente) è ritenuto poco consono al praticantato perché la causa giuridica non è quella della formazione bensì quella dello scambio tra lavoro e retribuzione. Potrebbe però forse essere tollerabile nel caso di rapporto di lavoro preesistente all'inizio del praticantato, a condizione però che l'aspetto formativo non sia trascurato.

Concludendo

Per inquadrare correttamente il compenso attribuito al praticante, occorre avere riguardo alle singole disposizioni contrattuali nonché alle modalità effettive di svolgimento della pratica professionale all'interno dello studio del "dominus". Presupponendo che quest'ultimo trasferisca integralmente le proprie conoscenze ad un futuro collega, sembra preferibile l'inquadramento fiscale del compenso come sussidio per l'addestramento del praticante (borsa di studio). Il recente intervento del legislatore con il DL 138/2011 sembra confermare tale assunto poiché la borsa di studio potrebbe essere definita un "compenso di natura indennitaria".



Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con la circolare n. 18 del 27 maggio 2004 ha ritenuto possibile tale qualificazione, ma l'interpretazione comporta la necessità di distinguere tra l'attività di studio e pratica svolta nell'ambito del tirocinio professionale e l'attività svolta ad esclusivo vantaggio dello studio professionale.



**IL 37% DELLE
ABITAZIONI
IN ITALIA,
HA IMPIANTI
NON ADEGUATI
ALLE NORMATIVE**

A cura del Per. Ind. Guido Severico

Indagine Censis impianti elettrici

Il pericolo si nasconde negli impianti elettrici

Sicurezza

La situazione degli impianti elettrici nelle abitazioni italiane è preoccupante, soprattutto riferita ai requisiti minimi di sicurezza. La fondazione Opificium in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati hanno commissionato al Censis, dopo un anno di convegni su tutto il territorio italiano sul tema "Rottamazione degli impianti elettrici", riferita ad impianti vecchi ed insicuri, un'indagine conoscitiva sullo stato degli impianti elettrici nelle abitazioni italiane. Il risultato ha evidenziato una situazione

che la popolazione certamente non percepisce nella vita quotidiana, convinta di vivere in ambienti sicuri. Ebbene l'indagine del Censis stima che nel 2011 in Italia esistono:

- 6.880.000 unità abitative (31,8% del totale) con impianti che possono essere considerati a norma essendo in possesso dei requisiti minimi di sicurezza e della relativa dichiarazione di conformità;
- 6.600.000 unità abitative (30,5% del totale) con impianti sostanzialmente a norma poiché in possesso dei



requisiti minimi di sicurezza ma senza dichiarazione di conformità;

- 8.157.000 unità abitative (37,7% del totale) con impianti non a norma, mancando i requisiti minimi di sicurezza.

L'anno di costruzione delle abitazioni costituisce un elemento importante. Considerando quelle costruite prima del 1991 il 38,9% non hanno impianti a norma ed il 30,3% sostanzialmente a norma.

Tuttavia anche le abitazioni sorte successivamente all'entrata in vigore della Legge 46/90 hanno impianti non a norma per il 23,2% del totale, per il 43,9% a norma e 32,9% sostanzialmente a norma. Ciò significa che degli 8.157.000 impianti non a norma ben 7.753.000 (95,1% del totale) si trovano in abitazioni costruite prima del 1991 e 395.000 (4,9% del totale) in abitazioni costruite dopo.

La proprietà della abitazione in cui si vive è un elemento importante perché sicuramente è un incentivo per adeguare od avere impianti più sicuri. Infatti tra le abitazioni di proprietà il 64,9% hanno impianti a norma, maggiore di quelle occupate da inquilini in affitto pari al 55,8%. Gli italiani, malgrado la maggioranza degli impianti rispecchi totalmente o in parte la normativa, percepiscono una situazione opposta. La maggioranza, ben l'83,1%, ritiene che il proprio impianto elettrico sia a norma mentre il 10,8% non esprime certezza. Solo una parte minima, il 6%, dichiara che il proprio impianto non rispetta la normativa. L'indagine ha anche analizzato le principali caratteristiche degli impianti elettrici nelle abitazioni degli italiani ed alcuni elementi di funzionamento.

I risultati rilevano che quasi il 60% delle abitazioni più recenti ha un impianto con meno di 20 anni, ma anche nelle abita-

zioni costruite prima del 1991 ben il 56,5% è stato installato da meno di 20 anni. L'interruttore differenziale è presente in quasi tutte le abitazioni, come dichiarato dal 97,2% degli italiani. Analogamente per l'impianto di terra che caratterizza il 91,1% degli impianti. Tra gli impianti non a norma la differenza tra i due elementi è più consistente perché, mentre l'interruttore differenziale è presente per il 92,3%, l'impianto di terra solo per il 75,3%.

La sicurezza delle prese di corrente mostra qualche criticità considerando che solo il 70,3% degli intervistati dichiara che sono visibili gli schermi di protezione all'interno degli alveoli. La ricerca ha però sottolineato anche che circa il 30% degli italiani non è stata in grado di rispondere alla relativa domanda a conferma della bassa attenzione e sensibilità rispetto ad un elemento dell'impianto elettrico molto usato e quindi potenzialmente più pericoloso. Tra gli impianti non a norma solo l'11,4% afferma di avere prese di corrente con gli schermi di protezione.

Ulteriori criticità, anche se meno frequenti, riguardano sempre le prese di corrente: il 3,4% dichiara di avere nelle abitazioni prese non adeguatamente fissate alle relative scatole (la percentuale aumenta al 6,5% tra gli impianti non a norma), il 4,7% afferma di avere prese non funzionanti (tra gli impianti non a norma la percentuale sale al 8,3%), il 2,3% segnala di avere prese con evidenti segni di corto circuito (annerimento).

L'indagine prende in esame poi gli incidenti nelle abitazioni per causa elettrica. Secondo i dati Istat in Italia avvengono ogni anno circa 4.000.000 incidenti domestici, di cui si stima che oltre 241.000 siano imputabili a cause elettriche (6% del totale).

La causa principale è rappresentata



“

Secondo i dati Istat in Italia avvengono ogni anno circa 4.000.000 incidenti domestici, di cui si stima che oltre 241.000 siano imputabili a cause elettriche (6% del totale)●



“

Oltre due terzi degli italiani che intervengono sul proprio impianto elettrico ricorrono alle prestazioni di uno specialista intese come imprese e/o professionisti abilitati. Purtroppo però la cultura del fai da te ha una dimensione significativa. ●

dall'elettrocuzione per il 56,5% dei casi, seguita da danni a persone o oggetti presenti nella casa per interruzione della tensione (25%). Preoccupa che circa un incidente su dieci provochi un incendio o principio d'incendio (9,3%).

Complessivamente circa due terzi degli incidenti procura conseguenze alle persone, oggetti o all'abitazione (66%) mentre la restante non produce alcun danno.

Ulteriore dato che emerge dalla ricerca sottolinea che ogni anno in Italia vengono realizzati 1.400.000 interventi sugli impianti elettrici, di cui per più della metà per riparazioni varie (57%). Altri interventi per la sostituzione dei conduttori elettrici (38,9%), per il rifacimento totale degli impianti (38,8%), per l'installazione dell'interruttore differenziale (35,6%), l'aggiunta di nuove prese di corrente o lo spostamento di quelle esistenti (35,4%), l'installazione dell'impianto di terra (26,2%).

Oltre due terzi degli italiani che intervengono sul proprio impianto elettrico ricorrono alle prestazioni di uno specialista intese come imprese e/o professionisti abilitati. Purtroppo però la cultura del fai da te ha una dimensione significativa poiché il 12,3% degli interventi sugli impianti è stato realizzato personalmente dal proprietario o da un amico o da un familiare, non trascurando che il 20,9% dei lavori è stato eseguito da imprese piccole tuttofare prive di specializzazione e spesso senza competenze tecniche adeguate. L'analisi del Censis suddivide l'Italia in tre macro aree evidenziando come al Sud si ricorra ad imprese abilitate per il 64% degli interventi contro il 66,9% della media nazionale mentre il fai da te è molto più diffuso rispetto alle altre aree del paese (15,9%). Analoga considerazione può essere fatta per il

Nord Ovest dove gli interventi realizzati in proprio sono il 15,3% del totale, mentre quelli eseguiti da imprese tuttofare il 18,6%.

Il Censis indica che nel caso in cui i lavori vengano eseguiti da società o tecnici, quasi un intervento su tre (31,8%) sfugga completamente al fisco non essendo stata rilasciata regolare fattura. Tale fenomeno è più diffuso al Centro e Sud dove rispettivamente il 43% e il 35% degli interventi non sono documentati da fattura. Meglio al Nord Est dove la quota, seppur rilevante, si riduce al 31,4% e al 20,3% al Nord Ovest.

Gli italiani sono particolarmente disattenti sulla manutenzione dimenticando i controlli necessari a mantenere efficienti e sicuri gli impianti. Il 45,1% degli intervistati dichiara di non fare alcuna verifica, mentre il 35,9% si limita a richiedere l'intervento di un tecnico o di un elettricista solamente quando si verificano problemi o guasti. Solo il 17% fa svolgere ogni tanto dei controlli.

Emerge anche dall'indagine che gli italiani non considerano adeguatamente i rischi connessi con l'elettricità. Tra le azioni più rischiose e pericolose sono da segnalare l'utilizzo di apparecchi elettrici in prossimità dell'acqua (20,8%) e sconnettere un elettrodomestico tirando il cavo di alimentazione anziché estraendo la spina dalla relativa presa di corrente (16,1%).

I giovani osano maggiormente nei loro comportamenti: il 26,2% della popolazione fino a 44 anni utilizza apparecchi elettrici in prossimità dell'acqua, il 23,3% scollega un apparecchio elettrico tirando il cavo di alimentazione, il 27,5% utilizza dispositivi elettrici con cavi aggrovigliati.

Sul fronte dei consumi energetici sta emergendo una cultura più sensibile al



Gli incidenti domestici per cause elettriche produce ogni anno un costo per la collettività di ben 204 milioni, di cui 71 a carico dello stato e 133 delle famiglie.

risparmio ed alla razionalizzazione degli utilizzi. Infatti gli italiani utilizzano lampade a risparmio energetico per l'85,2%, evitano di lasciare luci accese inutilmente l'86,3% e di lasciare in stand-by apparecchi elettrici il 64%. Anche in questo caso i giovani fino a 44 anni sono meno accorti perché l'84,1% utilizza lampade a risparmio energetico, l'85,2 evita di lasciare accese inutilmente le luci, il 64,7 evita di mantenere in stand-by apparecchi elettrici. I più anziani pagano invece probabilmente le disattenzione e distrazioni proprie dell'età: l'80,3 utilizza lampade a risparmio energetico, l'84% evita di lasciare accese inutilmente le luci, il 61,2% evita di lasciare in stand-by apparecchi elettrici.

Da ultimo il Censis analizza nella sua indagine i costi per incidenti da cause elettriche e la sostenibilità di un contributo statale per interventi su impianti elettrici che aumentino la sicurezza e diminuiscano i consumi energetici. Gli incidenti domestici per cause elettriche producono ogni anno un costo per la collettività di ben 204 milioni, di cui 71 a carico dello stato e 133 delle famiglie. Ciò significa che ogni incidente costa circa 840 euro per spese di ristrutturazione dell'abitazione, sostituzione di apparecchiature, spese mediche (medicine, visite specialistiche, ricoveri) ed interventi dei Vigili del Fuoco.

Come detto ogni anno vengono effettuati 1.400.000 interventi sugli impianti elettrici per un importo totale di quasi 5 miliardi di euro tra spese relative ad installazioni di impianti ed apparecchiature (circa 1 miliardo e 800 milioni di euro) e spese per smuratura, tinteggiatura, oneri accessori (3 miliardi circa). Una parte rilevante di questo volume d'affari sfugge al circuito dell'economia formale perché il 10% è classificabile come attività di autoproduzione in capo

alle famiglie (circa 491 milioni euro). Si stima inoltre che del volume di servizi acquistato sul mercato (circa 4 miliardi e mezzo di euro) solamente una quota pari a circa la metà (48,3%) venga fatturata. L'altra metà è completamente sconosciuta al fisco provocando un danno, in termini di mancato gettito per l'erario, di circa 572 milioni di euro all'anno.

L'introduzione di un contributo pubblico alla rottamazione degli impianti elettrici, sotto forma di agevolazione fiscale intesa a coprire una parte delle spese relative agli interventi sugli impianti, rappresenterebbe un incentivo importante.

Il Censis stima che una agevolazione del 45% sui costi sostenuti (valore d'equilibrio in cui i benefici diretti per il fisco coprirebbero interamente il costo del contributo a suo carico), comporterebbe:

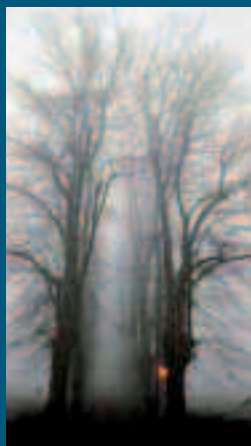
- un aumento di circa 2 milioni del numero d'interventi sull'impianto elettrico con una quota complessiva di 5 milioni di euro in cinque anni, di cui 2 milioni 400mila relativi alla regolarizzazione di impianti fuori norma;
- una riduzione di oltre 3 mila 500 infortuni all'anno, con un risparmio complessivo di 1 milione di euro all'anno;
- un volume economico diretto ed indiretto di quasi 6 miliardi all'anno, di cui 2 riconducibili direttamente all'effetto incentivante del contributo;
- una crescita del numero delle imprese installatrici di circa 2 mila 800 unità ed un aumento dell'occupazione di 9 mila addetti;
- un gettito fiscale aggiuntivo di 505 milioni di euro, pari al 71% del costo del contributo a carico dello Stato.



Notizie dal Collegio

CONCORSO DEL NATIONAL GEOGRAPHIC

La foto di un perito in finale



Un iscritto al Collegio dei Periti si è aggiudicato la finale in concorso fotografico indetto da National Geographic Italia. È Sergio Corbella, 60 anni, da sempre appassionato di fotografia. L'immagine vincente riporta il viale Roccolo a Lomazzo. Uno scatto rubato ad un panorama immerso nella nebbia in una mattinata invernale con gli alberi spogli e un pallido sole.

La foto si è distinta tra quattordicimila immagini, divise in cinque categorie. "Non sono stato premiato - ha dichiarato Corbella, sposato e padre di due figli - ma arrivare in finale è stata una bella soddisfazione, soprattutto attraverso un'immagine del mio paese".

Un successo che spingerà l'autore ad approfondire la propria passione e a tentare nuove concorsi e sfide.

ERRATA CORRIGE

A pagina 7 del Notiziario del mese di luglio 2011 siamo incappati in un antipatico errore, la frase riportata nella seconda colonna dell'articolo "Innocente Pozzoli, un uomo giusto" è da interpretare così: "Un uomo 'giusto' che anteponeva l'interesse della categoria a quello personale". Ce ne scusiamo con i lettori e con la famiglia.

La redazione

PREMIATI 40 ANNI DI ISCRIZIONE

- 1 - BUZZI SERGIO (edile)
- 2 - GALETTI ENNIO (edile)
- 3 - GIROLA ANGELO (edile)
- 4 - RONCORONI PIERANGELO (edile)
- 5 - SALA GIORDANO (edile)
- 6 - TOMASELLI ROBERTO (edile)
- 7 - VERGA MARIO (edile)

PREMIATI 50 ANNI DI ISCRIZIONE

- 1 - COLOMBO ANGELO (edile)
- 2 - CONTI ROMANO (edile)
- 3 - LARGHI UMBERTO (edile)
- 4 - LIZZERI ETTORE (edile)
- 5 - MOLteni ATTILIO (edile)
- 6 - RINALDINI SILVANO (edile)

“Cena sociale e premiazione Iscritti

Si è svolto nella serata del 10 settembre u.s. il tradizionale appuntamento con i colleghi che hanno raggiunto l'importante traguardo professionale dei 40 e 50 anni di iscrizione all'albo. Si è voluto approfittare dell'occasione per far conoscere a tutti gli ospiti e soprattutto agli iscritti presenti la bellissima sede del Collegio di via Vittorio Emanuele. In pochi, infatti, sanno che dietro al portone sito al n. 113 della storica via si cela un meraviglioso cortile che porta ad uno splendido giardino... Proprio nel cortile del palazzo è stato predisposto un servizio di catering che ha accolto gli ospiti con candele, Gazebo e luci che hanno esaltato la naturale bellezza della Casa avvolgendo tutti in una romantica atmosfera.





PONTEGGI SRL



sede legale:
partita iva n.
rea n.
capitale soc.

22100-COMO, VIA MILANO 303
03366590132
00 309015
€ 20.000,00

contacts:

arch. stefano pusterla
p.i.e. fabio stivar
email

+39 328 9390919
+39 335 6936598
031ponteggi@gmail.com
031ponteggi@legaimail.com

CHIUSURA NATALIZIA



**GLI UFFICI
DEL COLLEGIO
CHIUDERANNO
IL 23 DICEMBRE
E RIAPRIRANNO
IL 9 GENNAIO 2012.**